



**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI
INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
ART. 5 L. 130/2022 – ART. 52 L.R. 18/2022
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Premessa:

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la Regione Campania risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge n. 130/2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Non sono definibili le controversie di cui al comma 6 dell'art. 5 della Legge n.130/2022.

Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 02/05/2023 e comunque prima della presentazione della domanda. La domanda, debitamente firmata, deve essere presentata mediante invio PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: contenziosotributario@pec.regione.campania.it entro e non oltre il 02/05/2023, con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante la piattaforma MyPay. La PEC dovrà recare nell'oggetto: Domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione art. 5 L. 130/2022- Art 52 L.R. 18/2022.

Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

E' consentita la sostituzione dell'istanza originaria barrando la casella "Domanda sostitutiva"

Dati dell'Ufficio impositore:

Indicare l'Ufficio della Giunta Regionale della Campania che ha emesso l'atto impositivo, oggetto del ricorso introduttivo di primo grado.

Dati identificativi del richiedente:

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri:

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

Recapiti:

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, indica i recapiti telefonici, e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Dati della controversia tributaria pendente:

Indicare il tributo oggetto del contenzioso.

Periodo d'imposta: indicare nel formato aaaa (es. 2012) il periodo d'imposta; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato.

Estremi dell'atto impugnato: gli estremi sono rilevabili dall'atto impositivo impugnato.

Data di notifica del ricorso per Cassazione: indicare la data di notifica del ricorso in Cassazione.

Numero registro generale della Corte di cassazione: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale. Il numero da indicare deve avere il formato numero/anno.

Estremi della sentenza impugnata in Cassazione: indicare il numero della sentenza nel formato "Numero/Sezione/Anno", la data di deposito e l'Organo emanante.

Valore della controversia: indicare il valore della controversia. L'importo non può superare il valore di € 100.000,00 se è barrata la casella "Art. 5, comma 1, L. 130 del 2022" oppure il valore di € 50.000,00 se è barrata la casella "Art. 5, comma 2, L. 130 del 2022".

ATTENZIONE:

Per valore della controversia da assumere a base del calcolo per la definizione si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

Determinazione dell'importo dovuto:

Importo lordo dovuto: indicare l'importo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, ossia il 5% o il 20% del valore della controversia. Indicare altresì, nell'apposita casella, se la controversia è definita ai sensi del comma 1 o del comma 2.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso.

Importo netto dovuto versato: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Tale importo coincide con l'importo versato.

Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo dovuto e l'importo netto dovuto corrispondono.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda:

La firma va apposta da parte del soggetto richiedente o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso

18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
31. Condomini
32. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
33. Trust
34. Amministrazioni pubbliche
35. Fondazioni bancarie
36. Società europea
37. Società cooperativa europea
38. Rete di imprese
39. Altro

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3. Curatore fallimentare
4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7. Erede
8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
9. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
10. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12. Amministratore di condominio
13. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
14. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
15. Altro